DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA

DEL PARCO NATURALE DEL TICINO

Naviglio Langosco – Treccione – Fiume Ticino in Comune di Cameri

REGOLAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE PESCA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. del del

GENERALITA'

- 1. L'attività di pesca si svolgerà solo nei tratti opportunamente delimitati da idonea cartellonistica predisposta dall'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore, come meglio specificato con apposita cartografia allegata.
- 2. I tratti in cui è consentita la pesca sono suddivisi nelle seguenti tipologie: zone nelle quali si può effettuare unicamente la pesca no-kill (zona A), zone nelle quali si può effettuare la pesca utilizzando gli attrezzi e le modalità previste dalle normative vigenti e dalle limitazioni di seguito descritte (zona B), zone di protezione in cui vige il divieto di pesca (zona C).
- 3. La Giunta Esecutiva dell'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore, per ragioni tecniche di gestione della fauna ittica (ripopolamenti, magre accentuate, ecc.), potrà emanare, tramite apposita deliberazione, disposizioni dirette a limitare il tempo, il luogo, la misura, il numero dei capi, la quantità di pescato giornaliero per tutte le specie ittiche; potrà inoltre apportare modifiche all'estensione delle zone A, B, e C.
- 4. Le modalità di pesca comportano il rispetto della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n.37 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, delle Disposizioni per la pesca nella Provincia di Novara adottate ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 37/2006 e delle Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino" approvate con D.G.R. 53-4420/2016. In particolare, si ricorda che l'art.20, comma 4 di della suddetta legge vieta la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.

ZONE DI PESCA

5. L'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore, al fine di assicurare una corretta gestione delle popolazioni ittiche naturali esistenti, fissa le seguenti limitazioni:

ZONA A:

- a) Può essere esercitata unicamente la pesca no-kill con esche artificiali ed adottando le seguenti modalità:
 - Pesca a mosca all'Inglese (lanciata cioè con la coda di topo) ed alla Valsesiana. Per tale tecnica di pesca è consentito esclusivamente l'utilizzo di mosche secche (galleggianti). È fatto divieto di utilizzare piombature aggiuntive e segnalatori visivi. Tutte le esche impiegate, non più di una per canna, dovranno essere munite di un solo amo semplice privo di ardiglione.
 - Pesca a spinning. Tutte le esche impiegate, non più di una per canna, dovranno essere munite di un solo amo semplice privo di ardiglione o di una sola ancoretta con una sola punta priva di ardiglioni.
- b) I pesci catturati non potranno essere trattenuti. Si dovrà provvedere al loro immediato rilascio dopo averli slamati, possibilmente tenendoli in acqua, utilizzando tutte le precauzioni necessarie per non danneggiarli (bagnare le mani pima di manipolare i pesci, slamarli senza procurare slabbrature utilizzando pinzette e slamatori, ecc.). Ogni esemplare appartenente a specie di fauna ittica alloctona individuata ai sensi dell'Art. 10, comma 5, lettera b) della L.R. 37/2006 e che, nei corpi idrici indicati dalle province, necessita di interventi di eradicazione deve, dopo la cattura, essere immediatamente soppresso in accordo all'Art. 16 comma 3 del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R. Di conseguenza, in applicazione delle Disposizioni per la pesca nella Provincia di Novara adottate ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 37/2006, nella zona A, è vietato il rilascio di pesce siluro (*Silurus glanis*) e di tutti i pesci gatto (genere *Ameiurus* ed *Ictalurus*) catturati.
- c) Non è ammesso portare nella zona A pesci catturati in altro luogo nonché esche e/o attrezzature non consentite dal presente regolamento.
- d) È fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di pastura. È fatto divieto di utilizzare e detenere larve di mosca carnaria ed altre esche naturali. È vietato l'utilizzo di pesci vivi e morti come esca.
- e) Dal 01 novembre al 31 gennaio è vietata la pesca nelle acque della zona A.
- f) L'entrata in acqua è consentita solo entro un metro dalla riva per facilitare il lancio e la slamatura del pesce.
- g) Percorrendo la zona A con attrezzature ivi non consentite si dovrà farlo con le stesse smontate.

h)	I pescatori dovranno essere muniti di licenza governativa e di apposito permesso rilasciato dall'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore.
i)	Non è consentita la pesca notturna.

ZONA B:

- a) La pesca può essere esercitata unicamente mediante l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, munita di un solo amo o di una sola esca artificiale.
- b) È fatto divieto di trattenere le seguenti specie: lampreda padana (*Lethenteron zanandreai*), storione comune (*Acipenser sturio*), storione cobice (*Acipenser naccarii*), cobite mascherato (*Sabanejewa larvata*), anguilla (*Anguilla anguilla*), trota marmorata (*Salmo [trutta] marmoratus*), temolo (*Thymallus thymallus*), savetta (*Chondrostoma soetta*), lasca (*Chondrostoma genei*), luccio (*Esox lucius*) e tinca (*Tinca tinca*). Ulteriori specie di cui è vietata la cattura sono elencate nel D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R e nelle *Disposizioni per la pesca nella Provincia di Novara* adottate ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 37/2006 e soggette a periodica revisione. In caso di cattura di individui di tali specie occorre provvedere immediatamente al loro rilascio, seguendo tutte le precauzioni necessarie a non danneggiare gli animali: bagnare le mani pima di manipolare i pesci, slamarli senza procurare slabbrature utilizzando pinzette e slamatori, ecc. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale.
- c) In una giornata di pesca non potranno essere trattenuti più di:
 - n. 5 salmonidi eccetto la specie Trota marmorata che non potrà essere trattenuta;
 - n. 5 persici reali (*Perca fluviatilis*);
 - 5 kg complessivi di pesce. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di fauna ittica alloctona o per cui è previsto un limite numerico giornaliero, ed il pesce più pesante delle rimanenti specie consentite. Gli esemplari di fauna ittica alloctona individuata ai sensi dell'Art. 10, comma 5, lettera b) della L.R. 37/2006 e che, nei corpi idrici indicati dalle province, necessitano di interventi di eradicazione devono, dopo la cattura, essere immediatamente soppressi in accordo all'Art. 16 comma 3 del D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R. Di conseguenza, in applicazione delle Disposizioni per la pesca nella Provincia di Novara adottate ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 37/2006, nella zona B è vietato il rilascio di pesce siluro (*Silurus glanis*) e di tutti i pesci gatto (genere *Ameiurus* ed *Ictalurus*), che potranno essere catturati senza limitazioni.
- d) È fatto divieto di trattenere i pesci catturati in nasse immesse nell'acqua;
- e) È fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di pastura. È fatto divieto di utilizzare e detenere larve di mosca carnaria. È vietato l'utilizzo di pesci vivi e morti come esca.
- f) Sono ammesse tutte le esche artificiali e naturali ad eccezione della larva di mosca carnaria e del pesce vivo o morto.
- g) L'entrata in acqua è consentita solo entro un metro dalla riva per facilitare il lancio e la slamatura del pesce.
- h) Dal 01 novembre al 31 gennaio è vietata la pesca nelle acque dello Scaricatore Treccione.
- i) I pescatori dovranno essere muniti di licenza governativa e di apposito permesso rilasciato dall'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore.

ZONA C:

Nella zona C è vietato permanentemente qualsiasi tipo di pesca, tranne per quanto previsto al punto 11).

CHIUSURE DI PESCA E MISURE

6. Sono determinati i seguenti periodi di divieto di pesca e le seguenti misure minime:

SPECIE	PERIODI DI DIVIETO	MISURE MINIME
Alborella (Alburnus alburnus alborella)	15.V – 30.VI	5 cm
Barbo (Barbus plebejus)	01.V – 30.VI	30 cm
Carpa (Cyprinus carpio)	01.V – 30.VI	30 cm
Cavedano (Leuciscus cephalus)	01.V – 30.VI	20 cm
Cobite (Cobitis taenia)	15.IV – 30.VI	8 cm
Ghiozzo padano (Padogobius martensi)	01.V – 30.VI	3 cm
Persico reale (Perca fluviatilis)	01.IV - 15.VI	25 cm
Pigo (Rutilus pigus)	01.V – 30.VI	25 cm
Scardola (Scardinius erythrophthalmus)	15.IV – 15.VI	20 cm
Scazzone (Cottus gobio)	01.III – 31.V	8 cm
Triotto (Rutilus erythrophthalmus)	01.IV - 31.V	8 cm
Trota fario (Salmo trutta)	1^ domenica X – ultima domenica II	22 cm
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)	1^ domenica X – ultima domenica II	-
Vairone (Leuciscus souffia)	15.IV – 15.VI	10 cm

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per ogni altra specie non elencata si rimanda alla normativa Regionale e Provinciale di settore.

PERMESSI DI PESCA

- 7. Nell'arco dell'anno non potranno essere rilasciati più di:
 - N. 30 permessi annuali con importo minimo d'asta di € 103,00 cadauno.
 - N. 3 permessi contemporanei giornalieri per le zone A e B, da usufruirsi solo nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato per un importo di € 12,50 cadauno.
 - N. 3 permessi contemporanei giornalieri per la zona B, da fruirsi solo nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato per un importo di € 10,00 cadauno.

I permessi di pesca annuali verranno rilasciati mediante asta cui possono concorrere tutti i pescatori interessati nonché le singole Associazioni di pescatori.

Nel caso di partecipazione all'asta da parte di Associazioni di pescatori le stesse dovranno specificare nell'offerta il numero di permessi per cui le stesse concorrono e l'importo offerto in aumento rispetto a quello minimo d'asta (€ 103,00) che varrà, ai fini dell'aggiudicazione, per tutti i permessi per cui l'associazione concorre.

Il Direttore dell'EGAP determina con proprio atto i tempi e le modalità dell'asta e si impegna a diffondere la massima informazione mediante affissione della deliberazione all'Albo dei Comuni dell'Ente e dell'Amministrazione Provinciale di Novara, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Dei 30 permessi annuali 20 dovranno essere riservati ai pescatori residenti negli undici comuni rivieraschi purché tale numero venga raggiunto dai partecipanti all'asta.

Per i permessi annuali e giornalieri verranno predisposti dall'Ente appositi permessi che il pescatore dovrà recare con sé durante l'esercizio della pesca ed esibire insieme a un documento di identità al personale di Vigilanza che ne farà richiesta.

Il permesso di pesca è personale e quindi non cedibile ad altri pescatori.

I permessi giornalieri potranno essere richiesti inoltrando apposita richiesta all'indirizzo PEC dell'Ente: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it o recandosi direttamente presso gli Uffici del Servizio Gestione Faunistica della sede di Cameri (NO) con appuntamento da fissare telefonando al numero 011 4320061.

- 8. Il Direttore dell'Ente per motivi di controllo del pescato potrà imporre, ai titolari dei permessi di pesca annuali e giornalieri, l'uso obbligatorio di apposite schede per il rilevamento del pescato.
- 9. Per esercitare la pesca, dove consentito, lungo la sponda sinistra dello Scaricatore Treccione e lunga la sponda sinistra del Naviglio Langosco dall'imbocco del fiume Ticino sino alla diga sullo scaricatore Treccione, il transito pedonale è consentito in prossimità della sponda ed è fatto divieto di introdursi nella Riserva naturale speciale "Bosco Vedro-Vallotto".
- 10. I ripopolamenti saranno eseguiti in base a quanto previsto dalla L.R. n.36 del 08.06.1989 e s.m.i., dalle Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino" approvate con D.G.R. 53-4420/2016 e dal Decreto MATTM 2 aprile 2020.

11. Al fine di raccogliere nozioni scientifiche per la gestione della fauna ittica il Direttore dell'Ente potrà consentire nelle zone di protezione e di pesca interventi di protezione ittica e attività di pesca a scopo scientifico da parte di personale autorizzato appartenente a Università ed Istituti di Ricerca.

TABELLAZIONE

- 12. Lungo le rive del diritto esclusivo di pesca di proprietà dell'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore saranno poste apposite tabelle che segnalino in modo chiaramente visibile i limiti del diritto posseduto e le zone di pesca.
- 13. La manutenzione delle tabelle sopraindicate è affidata all'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore.

VIGILANZA E SANZIONI

- 14. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento di pesca è affidata ai Guardiaparco dell'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore, ai Carabinieri Forestali, agli Agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli Agenti di vigilanza della Provincia di Novara ed alle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Novara.
- 15. Per le sanzioni alle violazioni sull'esercizio della pesca si rimanda alle specifiche leggi statali e regionali sulla pesca.
- 16. Per le violazioni di quanto contenuto nel presente regolamento, oltre a quanto previsto dalle leggi vigneti, si stabilisce che ogni eventuale trasgressione accertata comporti l'immediato ritiro del permesso annuale o giornaliero di pesca da parte del personale di Vigilanza che ha accertato il fatto. Il ritiro definitivo del permesso annuale di pesca o l'interdizione annuale per i permessi giornalieri dovranno essere confermati con apposita determinazione del Direttore dell'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore in relazione alla gravità della violazione. Il Direttore dell'EGAP del Ticino e del Lago Maggiore, in relazione alla gravità della violazione, potrà interdire il pescatore che ha commesso l'infrazione dalla partecipazione all'asta annuale o dall'acquisto dei permessi giornalieri, per un tempo superiore ad un anno.
- 17. Nell'applicazione di quanto sopra si intende per anno il tempo intercorso tra due bandi d'asta.